



Prot. N. (vedi segnatura)

IL PRESIDENTE

VISTO il Bando prot. N 331 anno 2025 del 20/01/2025 con cui è stata indetta una procedura selettiva pubblica e per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posti tecnico di laboratorio-area III allegato I del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca / sezione Afam del 18/01/2024 per assunzioni a tempo indeterminato – profilo tecnico di palcoscenico- sezione Informatica;

RICHIAMATE la normativa e la giurisprudenza in materia di autotutela amministrativa;

VISTA la L. 241/1990, in particolare, l'art. 21 quinquies, a mente del quale *“Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo”*;

TENUTO CONTO che la revoca di un bando rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione, atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico;

PRESO ATTO che non è stata espletata alcuna attività istruttoria finalizzata alla selezione;

TENUTO CONTO delle sopravvenute esigenze organizzative che hanno determinato il venir meno dell'interesse pubblico alla prosecuzione della procedura concorsuale indetta;

VISTI i mutamenti significativi nell'assetto organizzativo e finanziario dell'Istituzione, tra cui: - il sopravvenuto diverso fabbisogno di personale; - razionalizzazione della spesa;

RICHIAMATO l'art. 21-nonies della Lg. 241/1990;



DECRETA

Per i motivi sopra elencati e tutti qui richiamati, l'annullamento in autotutela del Bando prot. N. 331 anno 2025 del 20/01/2025 con cui è stata indetta una procedura selettiva pubblica e per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posti tecnico di laboratorio- area III allegato I del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca / sezione Afam del 18/01/2024 per assunzioni a tempo indeterminato – profilo tecnico di palcoscenico- sezione Informatica; L'annullamento comporta la cessazione di ogni effetto della procedura e disposto nel rispetto dei principi di proporzionalità e buon andamento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Istituzionale dell'Accademia e avrà valore di notifica agli interessati.

Il Presidente

Dott. Gianni Letta

